



Università e Europsy

Bambini con disturbi specifici degli apprendimenti

Associazione Psicologi Italiani nel Mondo

Ordini professionali: cambiamenti in vista

Le vicende degli ultimi anni dimostrano che il tema delle liberalizzazioni sembra non essere né di destra né di sinistra, ma viene puntualmente ripreso in tutti i momenti di crisi. La situazione economica planetaria da un lato, la difficile congiuntura nazionale e la “difficoltà” dell’attuale Governo hanno creato un contesto particolare per cui il *brain storming* finalizzato alla ricerca di soluzioni, ha portato alla individuazione di interventi “magici” per rilanciare l’economia (!).

E così, immancabilmente, ancora una volta i Professionisti, tutti i Professionisti sono stati additati fra i responsabili della mancata crescita economica. Si è parlato di abolizione degli Ordini, di abolizione dell’esame di Stato e di accesso libero alle professioni. Solerti giornalisti hanno commentato ed interpretato

Nuove liberalizzazioni e la tecnica del capro espiatorio

Giuseppe Luigi Palma

Presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

i risultati di ricerche per dimostrare il nesso tra **legami familiari, accesso alla professione e scarsa trasparenza degli Ordini**.

Ritengo che la maggior parte delle critiche rivolte ai professionisti ed al sistema ordinistico non sia applicabile alla professione di Psicologo e sono profondamente convinto che la nostra Professione è già abbondantemente “liberalizzata”. L’Ordine degli Psicologi non esercita alcuna funzione restrittiva, né, stante la normativa attuale, potrebbe esercitarla. In Italia ci sono circa 80.000 (ottantamila) psicologi, a fronte dei circa 210.000 psicologi presenti sul territorio della Comunità europea”. Inoltre, la percentuale di candidati che supera l’esame di stato è altissima, oltre l’80%.

Sulla trasparenza: ricordo che il Consiglio Nazionale degli Psicologi ha promosso ed elaborato insieme alle Associazioni dei Consumatori “La carta dei diritti del consumatore-utente delle prestazioni psicologiche”, esempio virtuoso di trasparenza, apprezzato dal Dott. Catricalà, che ricordo essere il Presidente dell’AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato).



Giuseppe Luigi Palma - Presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
Giuseppe Costantino - Tour College di New York

1
3
5
9
15
17
18
19

Nuove liberalizzazioni e la tecnica del capro espiatorio *di Giuseppe Luigi Palma*

Ordini professionali: cambiamenti in vista *di Giuseppe Luigi Palma*

Bambini con disturbi specifici degli apprendimenti: da una legge attesa da oltre 10 anni il ruolo degli Psicologi nella Diagnosi e nei Trattamenti riabilitativi dei D.S.A. *di Maurizio Micozzi*

Gruppo di lavoro Università *di Marco Guicciardi*

Sviluppo della Professione e nuove opportunità *di Paolo Fusari*

Buone notizie per i liberi professionisti *di Marco Nicolussi*

Ufficio Comunicazione CNOP:
Costituita a Istanbul l'Associazione Psicologi Italiani nel Mondo

Il decreto legislativo 30 dicembre 2010 n° 247 *di F. Amore e C. Signoretti*

Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Giuseppe Luigi Palma	Presidente	Presidente Ordine Puglia
Antonio Telesca	Vicepresidente	Presidente Ordine Basilicata
Paolo Fausto Barcucci	Segretario	Presidente Ordine Piemonte
Girolamo Baldassarre	Tesoriere	Presidente Ordine Molise
Giuseppe Bontempo	Consigliere	Presidente Ordine Abruzzo
Max Dorfer	Consigliere	Presidente Ordine Bolzano
Armodio Lombardo	Consigliere	Presidente Ordine Calabria
Raffaele Felaco	Consigliere	Presidente Ordine Campania
Manuela Colombari	Consigliere	Presidente Ordine Emilia Romagna
Paolo Fusari	Consigliere	Presidente Ordine Psicologi Friuli Venezia Giulia
Marialori Zaccaria	Consigliere	Presidente Ordine Lazio
Piero Cai	Consigliere	Presidente Ordine Liguria
Mauro Vittorio Grimoldi	Consigliere	Presidente Ordine Lombardia
Bernardo Gili	Consigliere	Presidente Ordine Marche
Marco Guicciardi	Consigliere	Presidente Ordine Sardegna
Paolo Bozzaro	Consigliere	Presidente Ordine Sicilia
Sandra Vannoni	Consigliere	Presidente Ordine Toscana
Luigi Ranzato	Consigliere	Presidente Ordine Trento
Immacolata Tomay	Consigliere	Presidente Ordine Umbria
Alfredo Mattioni	Consigliere	Presidente Ordine Valle d'Aosta
Marco Nicolussi	Consigliere	Presidente Ordine Veneto
Floriana Angelucci	Consigliere	Rappresentante Sezione B

Ordini professionali: cambiamenti in vista

Giuseppe Luigi Palma

Presidente Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Le professioni ordinistiche in Italia sono organizzate in 27 organi di coordinamento nazionale, 118 sedi regionali e 1759 sedi territoriali. Gli iscritti agli Albi sono oltre 2 milioni e producono una quota superiore al 15% del PIL nazionale. Il mondo delle professioni dunque è fondamentale anche nelle dinamiche di sviluppo del nostro paese.

Negli ultimi mesi si è ripreso a parlare di liberalizzazioni delle professioni, di abolizione dell'esame di Stato e addirittura di abolizione degli Ordini professionali. Sono state presentate diverse ipotesi, ma alla fine la manovra finanziaria di agosto ha sciolto ogni dubbio. I cambiamenti ci saranno, alcuni condivisibili altri incomprensibili.

La parte della manovra finanziaria che tratta le liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo, contiene alcune norme che riguardano in particolare le professioni.

Esame di Stato: Viene ribadito che per l'accesso ad una professione regolamentata è necessario sostenere l'esame di Stato. D'altronde non sarebbe stato possibile abolire l'esame di stato in quanto è previsto dalla Costituzione;

Accesso alle professioni: Viene previsto che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e vengono meno eventuali limitazioni, tranne alcune eccezioni) del numero di persone che sono titolate ad esercitare una

certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica. Nel caso della professione di Psicologo non esiste alcuna limitazione di tale tipo e quindi la norma non avrà alcuna implicazione;

Formazione continua permanente: Il decreto contiene la *“previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione”*. Tutti i codici deontologici prevedono che il professionista debba essere aggiornato, in particolare l'art. 5 del nostro codice prevede che *“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate”*. La novità è che la violazione dell’obbligo di formazione diventa un illecito disciplinare e quindi sanzionabile. Ritengo che questa nuova norma sia utile per una migliore tutela dell’utente. Non poche perplessità invece derivano dal fatto che non servirà a tutelare gli utenti dei tanti pseudo-professionisti che,

spesso in maniera mascherata, esercitano abusivamente le professioni ordinistiche, tra cui anche la nostra. Infatti costoro non essendo iscritti ad alcun albo previsto da apposita legge dello Stato, non potranno essere sanzionati in nessun modo!

Tirocinio: Il decreto prevede che *“la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi ai criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto”*.

Vedremo in che modo questi principi saranno declinati operativamente per la nostra professione.

Tariffe: Sulla spinosa questione viene previsto che *“il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia”*. Ricordo che siamo ancora in attesa dell’emanazione del decreto sulle tariffe degli Psicologi, spero di poter finalmente dare la buona notizia a breve.

Assicurazione: Diventa obbligatoria l’assicurazione, infatti il decreto prevede che *“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”*.

Deontologia professionale: Importanti cambiamenti sul fronte della deontologia. Da tempo gli stessi Ordini professionali chiedono di affrontare una annosa que-

stione. In particolare attualmente sono i consigli degli Ordini a svolgere la funzione deontologica sugli iscritti, e non è più accettabile che gli eletti (consiglieri dell’Ordine) giudichino (dal punto di vista deontologico) gli stessi elettori. Finalmente questa nuova norma affronta la problematica e viene prevista *“l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”*.

Questa norma non si applica alle professioni sanitarie, ma anche per esse è in corso di approvazione una norma analoga.

Pubblicità informativa: Viene ribadito che la pubblicità informativa dell’attività professionale, è libera. Ovviamente viene sottolineato anche che le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

Evasione fiscale: Il decreto prevede sanzioni accessorie a carico del professionista a seguito della reiterata violazione all’obbligo di fatturazione. In particolare è prevista **sospensione** dell’iscrizione all’Albo e/o Ordine per un periodo minimo di tre giorni e massimo un mese. In caso di recidiva, la sospensione si incrementa per un periodo di quindici giorni fino a sei mesi. Vi sono non poche criticità, gli ordini professionali, secondo la disposizione del dl 138/2011 sono infatti dei meri esecutori di provvedimenti sanzionatori emessi dall’amministrazione finanziaria e poi siccome il provvedimento è immediatamente esecutivo il diritto alla difesa del professionista viene fortemente limitato. Infine anche in questo caso chi non è iscritto all’Albo e magari esercita abusivamente non sarà colpito da questa norma.

Certamente queste sono solo alcune delle novità introdotte dalla manovra finanziaria che interessano in maniera più specifica il mondo delle professioni, restano comunque tutte le altre preoccupazioni connesse alla stessa manovra che interessano tutti in quanto cittadini.



Bambini con disturbi specifici degli apprendimenti: da una legge attesa da oltre 10 anni il ruolo degli Psicologi nella Diagnosi e nei Trattamenti Riabilitativi dei D.S.A.

di **Maurizio Micozzi**¹

Finalmente i Disturbi Specifici dell'Apprendimento, ovvero la Dislessia, il Disturbo di Scrittura e la Discalculia (di seguito individuati con l'acronimo D.S.A.) sono riconosciuti e definiti dallo Stato Italiano con la **Legge 8 Ottobre 2010 n. 170 "NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO"**; con la quale si riconoscono le difficoltà dei bambini affetti da D.S.A., si stabilisce chi e come diagnosticarli, si prevedono attività di prevenzione e momenti di aiuto scolastico, si indica alla scuola il comportamento più adeguato da tenere in sede didattica ed alla sanità quali sono gli obblighi istituzionali da seguire in questi casi.

La legge riprende le determinazioni contenute nella Consensus Conference² che tra il 2006 ed il 2007 ha visto impegnate 10 Società Scientifiche italiane tra cui l'*Ass.ne Italiana Dislessia (A.I.D.)* e la *Ass.ne Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento (A.I.R.I.P.A.)*. Il documento che ne è derivato è intitolato "**DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference**". L'Istituto Superiore di Sanità le ratificò ed il Con-

siglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ne prese atto condividendone i contenuti e ritenendo che la materia dei DSA sia di interesse e competenza specifica degli Psicologi.

Ciò di cui si parla sono: i processi di apprendimento, la psicopatologia cognitiva in Età Evolutiva collegata ai processi neuropsicologici disturbati ed i riflessi sul comportamento e sulla personalità dei bambini che ne sono affetti.

L'incidenza di tale disturbo in Italia viene stimata intorno al 3-4% della popolazione scolastica, ovvero circa 350.000 alunni delle scuole dell'obbligo; ma i disturbi di contorno e le conseguenze sociali proiettano questi numeri ben al di là di questa soglia e del periodo dell'apprendimento scolastico, ed appare verosimile stimare una notevole incidenza di queste pregresse difficoltà di apprendimento come concausa nel disagio sociale in adolescenza, nell'abbandono scolastico precoce ed anche di certe forme di delinquenza giovanile. In ogni caso il bambino che nonostante sia dotato di intelligenza nella norma, non riesce nel suo percorso di apprendimento a causa di D.S.A., svilupperà una quantità di sovrapposizioni psicopatologiche e di vissuti

¹ Micozzi Maurizio, Psicologo e Psicoterapeuta, lavora nell'ASUR-Marche ed è Responsabile della U.O.S. Unità Multidisciplinare per l'Età Evolutiva della Zona Territoriale n. 11 di Fermo.

² Il testo completo dei "**DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - Raccomandazioni per la pratica clinica definite con il metodo della Consensus Conference**" e di quanto definito in materia di D.S.A. è contenuto in una pubblicazione edita dalla casa editrice Erickson di Trento ricco di commenti e suggerimenti di carattere clinico, ma è rintracciabile anche nei siti dell'A.I.D. (www.aiditalia.org) e dell'A.I.R.I.P.A. (www.airipa.it).

emotivo-relazionali problematici in proporzione a quanto la società, la scuola e la famiglia saranno stati in grado di aiutare, assistere e migliorare le sue difficoltà. Nel mese di luglio sono stati elaborati altri due attesissimi documenti normativi: 1) Accordo della Conferenza Stato-Regioni dal titolo "Indicazioni per le diagnosi e la certificazione diagnostica dei Disturbi Specifici dell' Apprendimento (DSA)"; 2) da parte del MIUR le "Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbo Specifico dell'Apprendimento".

Mentre nel secondo caso si danno indicazioni molto importanti e dettagliate, ma essenzialmente di tipo didattico e pedagogico al corpo docente; nel primo documento viene investito in pieno il sistema sanitario nazionale e psicologi liberi professionisti competenti in materia di DSA, perché si danno indicazioni alle Regioni, oltre che sui compiti dei Servizi Sanitari Regionali, anche sulle modalità di accreditamento da parte delle Regioni di specialisti ed equipe private. In questo documento è esplicitamente detto che per formulare la diagnosi ed effettuare consulenza in materia di DSA "è indicato l'approccio interdisciplinare" e che "gli specialisti coinvolti" sono "Neuropsichiatra Infantile, Psicologo, Logopedista".

Si vede dunque come in questo lavoro gli Psicologi devono essere in prima fila per specifica competenza, sia in sede diagnostica e consulenziale, che in ambito riabilitativo; ma possono anche essere protagonisti di trattamento cognitivo diretto ai bambini con DSA, da non confondersi con la tradizionale riabilitazione logopedica.

Si tratta in questa sede di dettagliare qual è la competenza degli Psicologi in fase di Diagnosi del D.S.A. ed in fase di trattamento che nel nostro caso è meglio definire "potenziamento cognitivo".

La diagnosi del DSA: il ruolo e gli strumenti dello Psicologo

Si diceva del fatto che le funzioni neuropsicologiche implicate nell'apprendimento riguardano lo sviluppo cognitivo del bambino e che questo è materia di studio della psicologia. La stessa storia della Psicologia, da Piaget ai tempi nostri, ha visto un continuo lavoro di sperimentazione e studio alla ricerca di spiegazioni scientifiche sull'evoluzione e le patologie dei processi di apprendimento; i quali naturalmente non si interrompono mai durante la vita, ma che in fase evolutiva si manifestano in tutta la loro forza e con complessità tale da permeare e condizionare tutto il vissuto, presente e futuro, sociale e personale del bambino.

Se questo è vero risulta evidente quanto sia importante per uno Psicologo che si occupa di età evolutiva (ma dovrebbe esserne interessato anche chi lavora con gli adulti soprattutto se lo fa nel campo della neuropsicologia) saper descrivere lo sviluppo dell'apprendimento in un bambino e riconoscerne gli eventuali eventi disturbanti o psicopatogeni: è esperienza costante che problemi nel percorso di apprendimento scolastico possono compromettere in modo irreversibile la motivazione allo studio, la percezione del Sé e la dinamica relazionale presente e futura in cui il bambino vive e cresce.

Nel caso dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento – che ricordo, sono la Dislessia, il Disturbo della Scrittura (Disortografia e Disgrafia) e la Discalculia – deve essere sottolineato che riguardano **le basi su cui poggia tutto il percorso di apprendimento scolastico**. Essi quindi vanno esplorati dettagliatamente e singolarmente per scoprirne l'andamento funzionale o disfunzionale che sia, innanzitutto rifacendosi alle procedure ed agli strumenti descritti dalla pubblicistica in materia e raccomandati nella stessa Consensus Conference.

Per capire il punto di partenza di una buona procedura psicodiagnostica occorre innanzitutto ricordare quanto affermato alla Consensus Conference :

"La principale caratteristica di definizione di questa "categoria nosografia" (i DSA), è quella della "specificità", intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettuale generale.

In questo senso, il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello della "discrepanza" tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l'età e/o la classe frequentata) e l'intelligenza generale (adeguata per l'età cronologica)."

Ne deriva che, una volta esclusa una eventuale patogenesi di tipo medico, il primo elemento da valutare è il funzionamento cognitivo del bambino: il suo profilo di intelligenza è nello stesso tempo, criterio diagnostico esclusivo/inclusivo ed punto di partenza di una analisi che successivamente deve approfondire i singoli aspetti dell'apprendimento alla luce delle capacità cognitive generali e particolari del bambino.

In questo primo atto si condensa la necessità che la valutazione dei livelli cognitivi/intellettivi sia fatta da uno Psicologo. Infatti solo uno Psicologo sa fare una "misurazione" psicometrica dell'intelligenza rispettosa dei canoni scientifici richiesti, ma in virtù del suo background di studio ed esperienza, saprà anche inserire i

valori evidenziati in un contesto più ampio di valutazioni che comprenderanno il particolare stato emotivo, relazionale e socio-culturale di quel bambino in quel momento. Solo così si evita che il bambino, al quale dobbiamo dare soluzioni che migliorino la sua condizione, non che lo stigmatizzino e lo cristallizzino nella sua difficoltà, tragga vantaggio dal lavoro diagnostico. Quindi si usino gli strumenti testologici standardizzati tipici per valutare il profilo intellettuale, ma li si usi in "scienza e coscienza...psicologica".

Solo dopo si passa alla valutazione delle competenze di base acquisite fino a quel momento in lettura, in scrittura ed in matematica.

Anche in questo lavoro devono essere usati gli strumenti standardizzati ormai da tempo a disposizione degli Psicologi, che sono in grado di confrontare la prestazione del bambino oggetto dell'analisi diagnostica, con la corrispondente capacità attesa per l'età, allo scopo di determinare le discrepanze esistenti e poter descrivere l'eventuale presenza di D.S.A. in tutte le sue declinazioni ben descritte dalla Consensus Conference citata all'inizio.

Il lavoro di diagnosi deve procedere con l'esplorazione delle funzioni neuropsicologiche connesse al processo di apprendimento, in particolare sarà importante valutare il funzionamento della Memoria (soprattutto la Memoria di Lavoro che è massicciamente coinvolta), le capacità attentive e di concentrazione, e le importantissime funzioni che sottendono le abilità visuo-spaziali e le abilità di organizzazione temporale delle cognizioni. Anche in questi casi sono necessarie conoscenze prettamente di tipo psicologico e neuropsicologico e l'uso di strumenti standardizzati, senza i quali l'osservazione rimane solo empirica e priva della capacità di valutare le eventuali discrepanze con il funzionamento atteso per l'età.

L'analisi diagnostica si completa con la necessaria esplorazione dei coinvolgimenti emotivo-relazionali e delle dinamiche psicologiche che le esperienze frustranti connesse con il Disturbo Specifico dell'Apprendimento, hanno sedimentato nella personalità del bambino in crescita. Inutile dire che lo Psicologo ha le competenze e gli strumenti per addentrarsi su questo terreno, ma è anche necessario dire che i risultati di questa indagine saranno fondamentali sia per il progetto riabilitativo logopedico che per il trattamento che ho definito di "potenziamento cognitivo"; ogni Psicologo infatti sa bene quanto sia importante il vissuto dell'IO per il raggiungimento di qualunque meta, e quanto sia fondamentale che qualunque tipo di trattamento sia accompagnato da idoneo supporto psicologico.

Appare a questo punto evidente come l'insieme di

tutto il processo diagnostico appena descritto sia interamente nel novero delle competenze degli Psicologi e quanto sia importante che la competenza psicologica, al pari della competenza neuropsichiatrica, contribuisca alla progettazione della riabilitazione logopedica.

Questo impegno dello Psicologo è auspicabile per evitare che le altre professionalità di confine (Neuropsichiatri Infantili e Logopedisti) si sovrappongano a quello che è un nostro campo specifico approfittando del terreno che noi lasciamo scoperto. Voglio qui precisare, aggiungendo, che queste altre professionalità, anche se ognuna nel suo campo esprime competenze necessarie alla diagnosi ed al trattamento del DSA, sono complementari alla competenza psicologica, ma non possono essere sostitutive a causa della loro specificità di visione. Forse solo il Neuropsichiatra Infantile può svolgere un lavoro completo ma deve impiegare grandi competenze psicologiche ulteriori al suo background medico; mentre le competenze psicologiche, una volta scartate eventuali cause mediche determinanti il disturbo di apprendimento, sono insite per definizione per studio ed esperienza nello Psicologo.

Il potenziamento cognitivo dello Psicologo

Tutti gli studi sui D.S.A., soprattutto per la forma di disturbo di letto-scrittura, concordano che si generano in parallelo ed in conseguenza ai disturbi del linguaggio; in particolare è la componente fonologica sub-lessicale del linguaggio che appare maggiormente coinvolta nella Dislessia e nelle forme di Disturbo della Scrittura, nonché in alcuni aspetti della Discalculia.

Da questa considerazione deriva la necessità di iniziare il trattamento riabilitativo di tipo logopedico il più presto possibile per agganciare e potenziare lo sviluppo del linguaggio. Quindi nei primi anni di apprendimento della letto-scrittura è indicato il trattamento logopedico in quanto specifico in quella fase evolutiva e coerente con le tipologie di insegnamento della letto-scrittura del primo ciclo della Primaria. Sappiamo però che i trattamenti logopedici hanno possibilità di esprimere la migliore potenzialità di riabilitazione entro gli 8-9 anni del bambino, dopo di che la logopedia perde efficacia man mano che la crescita del bambino e il complessificarsi degli studi richiedono sempre più una conoscenza generale dello sviluppo cognitivo ed un potenziamento che investa tutte le sue componenti, anche emotivo-relazionali, e non solo quella del linguaggio.

Anche se il potenziamento dello sviluppo del linguaggio

gio rimane un traino fondamentale alla crescita cognitiva generale, esso da un certo momento (normalmente dopo il secondo ciclo della primaria) deve essere ingranato sull'insieme della personalità del bambino, il quale nel percorso scolastico ha bisogno sempre più di investimento motivazionale e di strategie di apprendimento. Questo vale tanto più per lo sviluppo della competenze in matematica, la cui crescita è molto condizionata dalle abilità visuo-spaziali, dal potenziamento dei domini specifici e dalla metodologia didattica impegnata; con la conseguenza che ogni difficoltà di apprendimento della matematica richiede anch'essa un forte investimento motivazionale e le opportune strategie di apprendimento.

A partire da queste due parole chiave subentra la necessità che il potenziamento cognitivo di un bambino sia condotto da uno Psicologo il quale può tenere conto sia della componente psicologica implicata negli apprendimenti (investimento motivazionale), che delle metodologie e strategie di ottimizzazione degli apprendimenti necessarie al bambino con disturbo dell'apprendimento.

Quindi il potenziamento cognitivo si rivolge alla personalità del bambino nella sua globalità cognitiva ed emotivo-relazionale (anche il supporto familiare deve essere curato) e non soltanto alla componente linguistica.

Sul livello tecnico esistono vari metodi di potenziamento cognitivo, alcuni esempi: il Programma di Arricchimento Strumentale di Feuerstein, i metodi di Potenziamento Metacognitivi di Cornoldi e coll., i Programmi di Potenziamento nella Matematica di Lucangeli e coll. ...ecc. Tutti metodi e tecniche che vanno apprese e che devono essere applicati da Psicologi, proprio perché la competenza psicologica riesce ad affrontare le problematiche del bambino nella sua globalità psicologica e cognitiva.



Conclusioni

È stata emanata una legge, a cui sono seguiti altri interventi normativi, che richiama l'attenzione della scuola e della comunità su un problema dai contorni sociali prima che clinici e didattici; ma essa, come si è visto per tutte le argomentazioni sopradette, deve richiamare l'attenzione e l'interesse degli Psicologi così che possano esprimere la loro competenza in un settore non saturo di applicazione della loro professionalità. Nel mondo dell'Età Evolutiva la domanda di competenza psicologica da parte di famiglie e bambini spesso inizia a partire dagli apprendimenti e cresce sempre di più non fermandosi di fronte a nulla.

In particolare le aspettative di aiuto nei nostri confronti sono molto alte da parte di quanti, genitori e bambini, affrontano per molti anni di seguito e con fatica, le conseguenze dei D.S.A., i quali possono essere devastanti se non capiti, diagnosticati per tempo e trattati con professionalità. Occorre conoscere, sapere cosa fare, per formulare una diagnosi; occorre partecipare alla progettazione ed al monitoraggio delle attività di riabilitazione logopedica fintanto che sono efficaci; bisogna impegnarsi in consulenze di supporto a scuola e famiglia e trattare i bambini con potenziamenti idonei ad aiutarli a superare il loro problema dal punto di vista cognitivo ed emotivo. Lo Psicologo può fare molto, ma deve approfondire e dedicarsi a questa area professionale secondo le direttive e le linee guida operative che provengono dalla Consensus Conference e dalle norme in materia. Un lavoro che devono saper fare gli Psicologi del Servizio Sanitario Nazionale che lavorano con l'Età Evolutiva, ma anche, e forse soprattutto, i liberi professionisti che troveranno in questo campo abbondante lavoro.



CONVENZIONI E ACCORDI CNOP

-  si ricorda che è attivo il Protocollo di intesa con la Guardia di Finanza che consente agli Psicologi di entrare in una lista di consulenti da cui possono attingere i militari della Guardia di Finanza.
-  è attiva la convenzione con la Fondazione Consulenti per il Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Tutti i dettagli sul sito www.psy.it nelle sezioni Accordo Guardia di Finanza e Accordo Consulenti del lavoro.

Gruppo di lavoro Università

di **Marco Guicciardi**

*Coordinatore Gruppo di Lavoro Università CNOP
Presidente Ordine Psicologi della Sardegna*

Il gruppo di lavoro Università istituito dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con lo scopo di superare l'attuale divario tra formazione e professione è coordinato da Marco Guicciardi (Presidente Ordine Psicologi Sardegna e Associato di Psicometria Università di Cagliari) ed è composto dai Professori Gian Vittorio Caprara e Santo Di Nuovo in qualità di rappresentanti della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, dalla Prof.ssa Emma Baumgartner in qualità di rappresentante della Consulta dei Direttori dei Dipartimenti di Psicologia, dal Prof. Roberto Cubelli rappresentante della Associazione Italiana di Psicologia e dai Presidenti dell'Ordine degli Psicologi Raffaele Felaco (Campania) e Maria Lori Zaccaria (Lazio). Partecipano ai lavori il Presidente del CNOP Giuseppe Luigi Palma e il vice-Presidente Antonio Telesca.

Il gruppo intende contribuire con analisi, proposte, linee guida e buone pratiche al perseguimento di alcuni obiettivi – stabiliti dal processo di Bologna e recepiti dalla normativa universitaria più recente – tesi a: a) realizzare un'offerta formativa di qualità; b) incrementare una maggiore flessibilità lavorativa; c) garantire una migliore occupabilità dei laureati.

Le proiezioni al 2020 vedono l'Italia in una posizione di grave difficoltà, nel contesto internazionale e comparato, rispetto alle prospettive demografiche, occupazionali e di crescita. Si prevede, in particolare, una forte carenza di competenze elevate e intermedie legate ai nuovi lavori e un disallineamento complessivo della offerta formativa rispetto alle richieste del mercato del lavoro (Gelmini e Sacconi, 2010).

La difficile transizione dal mondo della formazione a quello del lavoro è una delle principali criticità del nostro Paese, evidenziata in tutti i benchmark internazionali. Allo stato attuale il sistema universitario tende a formare una grossa mole di laureati privi di una precisa collocazione lavorativa. Tale condizione ostacola lo sviluppo di un'identità professionale riconosciuta e certa, rallenta il processo di inserimento lavorativo e mina la credibilità dell'intero sistema (CUP 2010). Occorre integrare la trasmissione del sapere inteso come complesso di conoscenze culturali e tecniche per lo svolgimento di una determinata attività lavorativa, con una concreta applicazione del sapere in un dato contesto organizzativo, al fine di non separare l'apprendimento e lo studio dal lavoro e la partecipazione alla vita attiva. Su questa linea si stanno muovendo alcune aree scientifiche e professionali come ad esempio quella medica (Schema d'Intesa Regione-Università ai sensi dell'art. 6 COMMA 13 della Legge 30 dicembre 2010, N. 240), tecnica (Testo Unico sull'apprendistato, maggio 2011) e della formazione (DM 10 settembre 2010, n. 249)¹.

Per quanto riguarda la psicologia occorre rimarcare che la nostra legge istitutiva stabilisce che per poter esercitare la nostra professione ed essere riconosciuti quali psicologi, la formazione accademica in psicologia è necessaria ma non è sufficiente, se non è accompagnata e seguita da un training professionale. Training professionale o praticantato che risulta necessario per poter sostenere l'Esame di Stato ai fini del conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione. Anche a livello europeo è stato ribadito che per otte-

¹ A titolo di esempio il DM 249: a) prevede corsi di Laurea Magistrale o curricula specifici riservati a chi abbia intenzione di intraprendere la professione di insegnante; tali corsi e curricula saranno a numero programmato, in ragione dell'assorbimento che si può prevedere da parte del mercato del lavoro negli anni successivi; b) introduce il TFA (Tirocinio Formativo Attivo), con attività didattiche presso le università e tirocinio presso le scuole, organizzato dalle università in accordo con le direzioni scolastiche regionali, anch'esso a numero chiuso, al termine del quale si acquisisce l'abilitazione all'insegnamento per una specifica classe.

nere la qualifica professionale di psicologo, i laureati in psicologia che hanno completato gli studi devono svolgere un periodo di pratica supervisionata per esercitare in modo indipendente come psicologi (EuroPsy).

Il training professionale (praticantato) appare oggi l'anello più debole della filiera formativa, essendo per lo più i corsi di laurea orientati allo sviluppo di conoscenze e abilità di base e specialistiche che non sempre si traducono in acquisizione di competenze professionali trasversali e abilitanti. In estrema sintesi, mentre le conoscenze riguardano il sapere e le abilità il saper fare, le competenze concernono le capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze e le abilità in rapporto a specifici contesti professionali. Tali competenze professionali abbozzate a partire dai corsi magistrali potrebbero essere perfezionabili tramite successivi master o attività formative di terzo livello, quali le scuole di specializzazione o i dottorati di ricerca.

Data l'estrema variabilità delle esperienze attualmente esistenti a livello regionale il gruppo di lavoro Ordine-Università si è posto l'obiettivo di rappresentare uno spazio di elaborazione e verifica condivisa e di proposta nei confronti dei Ministeri di riferimento, nella direzione di una maggiore trasparenza e *accountability* del processo formativo, secondo una logica di qualità che privilegia il radicamento territoriale e la crescita competitiva delle autonomie universitarie.

Il gruppo di lavoro ha iniziato con il prendere in considerazione l'intero processo formativo che dall'accesso, tramite i percorsi di studio, conduce al tirocinio e all'abilitazione, senza trascurare la formazione di terzo livello (dottorati, scuole di specializzazione e master) e lo sviluppo professionale continuo, in modo tale da coinvolgere e responsabilizzare tutti coloro che a livello accademico e professionale contribuiscono complessivamente alla formazione dei nostri futuri colleghi. A tal fine si è ritenuto opportuno individuare alcuni standard minimi di riferimento per rendere i corsi di studio comparabili, compatibili e trasparenti, salvaguardando la autonomia locale e stimolando la capacità di innovazione di ciascuna sede. È apparso da tutto principio evidente che al di là delle comuni appartenenze alle classi di laurea i corsi di studio si diversificano da sede a sede, già a partire dai criteri utilizzati per l'ammissione, proseguendo con le offerte didattiche, sino a privilegiare differenti modalità di riconoscimento dei tirocini professionalizzanti e eterogenei criteri di valutazione delle prove per gli Esami di Stato. Allo stato attuale ciò non fa altro che alimentare frequenti "viaggi della speranza", tesi ad individuare i luoghi di minore resistenza, che rappresentano il miglior lasciapassare per una più veloce immisione nel mondo del lavoro, senza alcuna garanzia di una adeguata qualità formativa e professionale. Qua-

lità che non è detto risieda nei percorsi più duraturi, dal momento che sempre più frequentemente si registrano agli Esami di Stato elevate percentuali di insuccessi, anche da parte di chi si è laureato brillantemente con il massimo dei voti e/o ha portato a compimento il tirocinio annuale post-laurea con ottime valutazioni.

La qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante (praticantato) rappresenta oggi la sfida più impellente, considerato che a partire dai corsi di studio le esperienze pratiche guidate dovrebbero essere non solo previste, ma anche supervisionate e certificate. Tali attività oltre ad essere coerenti con il percorso formativo intrapreso devono essere declinabili in termini di competenze di base (comuni a tutti i percorsi) e specifiche (relative al percorso formativo scelto), anche al fine di differenziare l'offerta formativa e agevolare la mobilità degli studenti.

I laboratori di ricerca e le cliniche a livello universitario, i servizi sociosanitari, gli ospedali, gli studi, le aziende, le scuole, le agenzie, i tribunali, i centri di accoglienza, le palestre, e quanto altro a livello professionale esiste dove si esercita la professione psicologica, dovrebbero diventare dei contesti di apprendimento situato, per compiti specifici e ben documentati, secondo buone prassi di qualità. Tali attività dovrebbero essere affidate a persone professionalmente esperte, appositamente formate, che possano trasmettere e condividere conoscenze, strumenti e pratiche, rappresentando al tempo stesso per gli studenti utili punti di riferimento per la conoscenza e la costruzione di un'identità professionale. Le attività di tirocinio dovrebbero favorire e sviluppare la capacità di esercitare sotto supervisione, di riflettere su e discutere di attività proprie e di altre persone, di iniziare a lavorare in un setting con altri colleghi e professionisti. Ne sono un esempio le attività di laboratorio o insegnamento, comunque denominate, fondate sulla deontologia e normativa professionale, che abitano gli studenti ad interrogarsi criticamente e a porsi correttamente nei confronti dei propri interlocutori, siano essi clienti, datori di lavoro o colleghi. Laboratori o insegnamenti di deontologia professionale, che, pur attivati in molte sedi, non sono ancora inseriti a regime in tutti gli ordinamenti didattici, nonostante sempre più frequentemente si osservi l'incapacità dei professionisti di tradurre in norme di comportamento quanto previsto dal codice deontologico. Spesso la mancanza di riferimenti per l'azione professionale genera ingenuità e violazioni che potrebbero essere limitate se tali competenze fossero formate da tutto principio.

Si tratta di stabilire come incentivare l'adozione di buone pratiche che possano virtuosamente innescare dei processi di cambiamento nel medio-lungo termine. Un'ipotesi potrebbe essere quella di legare tali pratiche ai ti-



Le competenze e la valutazione del tirocinio

Al fine di ottenere la certificazione di base EuroPsy lo psicologo deve sviluppare e dimostrare di possedere due tipi di competenze:

- a) **competenze primarie**, che si riferiscono al contenuto specificatamente psicologico dell'esercizio professionale;
- b) **competenze trasversali (enabling)**, che consentono al professionista di fornire prestazioni efficaci.

Tali competenze verranno valutate nell'ambito del tirocinio professionale in riferimento al contesto per il quale viene rilasciata la certificazione di base: Clinica e salute, Educazione, Lavoro e organizzazioni, Altro.

Il Comitato Nazionale per l'assegnazione di EuroPsy

NAC-Italy

Il NAC-Italy è stato nominato dall'INPA "Italian Network of Psychologists Associations" ed è composto da:

- Marco Depolo (AIP) – Associazione Italiana di Psicologia
- Fiorella Giusberti (CIPP) – Conferenza Presidi Facoltà di Psicologia
- Marco Guicciardi (CNOPI) – Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (Presidente)
- Mario Sellimi (AUIP) – Associazione Unitaria Psicologi Italiani
- Vito Tummino (FISSP) – Federazione Italiana Società Scientifiche di Psicologia

L'INPA ha provveduto a nominare il Comitato per il rilascio della certificazione EuroPsy di *expertise* specializzata in Psicoterapia.

EuroPsy

European Certificate in Psychology



Come ottenere EuroPsy

Il costo della certificazione base EuroPsy, comprensivo della quota richiesta dall'EFPA, è pari a 50 euro per il primo anno e 50 euro per il secondo anno di adesione: nulla è dovuto per i restanti anni di validità della certificazione europea.

Il modulo per far richiesta di EuroPsy e una breve guida alla sua compilazione sono disponibili sul sito: www.inpa-europsy.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente al NAC-Italy

Via Arenula 16/A, 00186 Roma
Tel. 06/6867536 – fax 06/68803822
o visitare il sito: www.inpa-europsy.it

EuroPsy

European Certificate in Psychology

Giugno 2011

Cos'è EuroPsy

EuroPsy è una "Certificazione europea in Psicologia" per render noto a clienti, datori di lavoro e colleghi che uno psicologo ha acquisito competenze riconosciute a livello europeo per fornire prestazioni psicologiche in uno dei seguenti ambiti: **Clinica e salute - Educazione - Lavoro e organizzazioni**.

La **Certificazione** è rilasciata su richiesta del professionista, dal Comitato Nazionale dello stato membro, sulla base di uno standard europeo di formazione accademica e professionale e permette al professionista l'iscrizione al **Registro EuroPsy**. EuroPsy è una certificazione di base.

Sono in fase di avvio ulteriori certificazioni di *expertise* specializzata, ad esempio, in Psicoterapia o in Psicologia del Lavoro e Organizzazioni.

Come è stato sviluppato EuroPsy

L'Assemblea Generale dell'EFPA (Federazione Europea delle Associazioni degli Psicologi) il 10 luglio 2005 a Granada ha approvato la proposta della "Certificazione Europea in Psicologia". Sei paesi europei fra i quali l'Italia sono stati scelti per una sperimentazione pilota, prima dell'avvio della implementazione in tutta l'Europa iniziata nel 2009.

Principi guida

1. promuovere la disponibilità di servizi psicologici in Europa. Ogni cittadino ed ogni istituzione devono poter ottenere prestazioni psicologiche da personale qualificato e competente;
2. tutelare utenti e cittadini europei attraverso standard di qualità e proteggere il pubblico da prestatori di servizi non qualificati;



3. promuovere la mobilità degli psicologi permettendo loro di praticare ovunque in Europa, purché abbiano i titoli adatti;
4. assicurare che EuroPsy sia concessa sulla base di standard europei di formazione accademica e professionale e della sottoscrizione di standard etici europei e nazionali;
5. assicurare che il sistema EuroPsy eviti di differenziare gli psicologi sulla base della nazionalità e del contesto formativo o professionale, e che riconosca, come principio prevalente, l'alta qualità della prestazione;
6. garantire il possesso di competenze adeguate nella fase iniziale dell'esercizio professionale;
7. mantenere attivamente la competenza. Per questo EuroPsy sarà assegnato per un periodo di tempo limitato e potrà essere rinnovato, sempre per un periodo limitato di tempo, in presenza di continuità documentata nella pratica e nello sviluppo professionale;
8. rispettare le leggi vigenti a livello nazionale che disciplinano la professione degli psicologi.

Chi rilascia EuroPsy

La responsabilità dell'assegnazione di EuroPsy e dell'iscrizione al Registro è assegnata al **Comitato Europeo** che delega tali compiti al **Comitato Nazionale**.

Chi può ottenere EuroPsy in Italia

Sono previste due procedure: la procedura standard e il "grandparenting".

A) Procedura "standard"

- EuroPsy può essere assegnato ad ogni psicologo che:
- ha completato con successo un curriculum accademico in Psicologia della durata equivalente ad almeno 5 anni di studio a tempo pieno;

- ha effettuato una pratica supervisionata (tirocinio professionale) per una durata di almeno 1 anno a tempo pieno;
- ha superato l'esame di Stato ed è iscritto alla sezione A dell'Albo degli Psicologi;
- sottoscrive un impegno scritto di accettare i principi di condotta professionale del MetaCodice di Etica Professionale dell'EFPA e di condurre le attività professionali nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani.

B) Procedura "Grandparenting"

Sino al 31 giugno 2013 EuroPsy può essere assegnato ad ogni psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo che:

- ha completato con successo un curriculum accademico;
- è in grado di fornire prova di esperienza lavorativa come psicologo (400 ore per anno per 5 anni negli ultimi 10);
- sottoscrive un impegno scritto di accettare i principi di condotta professionale del MetaCodice di Etica Professionale dell'EFPA e di condurre le attività professionali nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani.

Lo Psicologo in possesso della Certificazione EuroPsy avrà il titolo di "Psicologo Registrato EuroPsy"

Validità di EuroPsy

EuroPsy è valido per un periodo di 7 anni. Per la riassegnazione è necessario dar prova del mantenimento della competenza professionale sotto forma:

- a) di un numero specificato di ore di pratica come psicologo;
- b) di adeguata formazione continua e sviluppo professionale.

rocini di formazione-orientamento, che – oltre a riconoscere un contributo minimo al tirocinante – consentono di avvicinare l'esperienza formativa al mondo del lavoro. Al riguardo occorre tenere presente che accanto a buone prassi si registrano, tuttavia, fenomeni di preoccupante degenerazione dei tirocini formativi e di orientamento che, non di rado, sono utilizzati come canale di reclutamento di forza lavoro a basso costo senza alcuna valenza formativa o anche solo di vero e proprio orientamento. Per questi motivi uno sforzo condiviso con periodiche valutazioni delle strutture accoglienti e dei tutor aziendali disponibili potrebbe ridurre il pericolo di queste derive.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di affidare a professionisti accreditati (vedi oltre: supervisori) specifici incarichi di insegnamento, finalizzati allo sviluppo delle competenze deontologiche e professionali. Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di adoperarsi per distinguere sul piano formativo oltre che organizzativo, le attività di tirocinio formativo da quelle professionalizzanti, che allo stato attuale impegnano il laureato per un anno dopo la laurea. Una volta stabilite le competenze formabili tramite le due tipologie di attività e sulla base di approfondite sperimentazioni verificate il loro soddisfacente conseguimento, si potrebbe pensare di modulare diversamente la loro connessione, anche prevedendo una maggiore integrazione del praticantato all'interno del percorso curricolare.

Oltre ai risultati di apprendimento attesi (cd. Descrittori di Dublino), occorre interrogarsi su quali competenze gli psicologi devono possedere per poter esercitare in forma autonoma; se tali competenze devono essere le stesse per tutte le aree di pratica professionale; come queste competenze devono essere formate, consolidate e rendicontate così come previsto dal *diploma supplement* e a livello europeo dalla certificazione EuroPsy e dal progetto *Tuning*.

Il supplemento al diploma è la certificazione integrativa del titolo conseguito al termine di un corso di studi in una università o in un istituto di istruzione superiore. È un certificato che fornisce la descrizione, secondo un modello condiviso, della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati da ciascuno studente. Il Diploma Supplement è stato sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco/Cepes e mira a superare gli ostacoli che non permettono l'adeguata spendibilità e il riconoscimento dei titoli di studio. Il Diploma Supplement facilita la valutazione dei percorsi di studio e favorisce la mobilità internazionale di studenti e lavoratori. Contiene solo dati ufficiali sulla carriera dello studente, con esclusione di valutazioni discrezionali, dichiarazioni di equivalenza o suggerimenti

relativi al riconoscimento, e serve a rendere più trasparente lo stesso titolo perché lo integra con la descrizione del curriculum di studi effettivamente seguito, rendendo così più agevole il riconoscimento accademico e professionale dei titoli italiani all'estero e la libera circolazione internazionale dei nostri laureati

(http://www.miur.it/0002Univer/0023Studen/0831Diplom/index_cf2.htm).

La Certificazione europea in psicologia, EuroPsy, promossa dall'*European Federation of Psychologists' Associations* (EFPA), è finalizzata a sviluppare un quadro di riferimento comune per la formazione accademica e professionale degli psicologi, secondo standard di qualificazione condivisi a livello europeo.

La Certificazione europea in psicologia rende noto a clienti, datori di lavoro e colleghi che uno psicologo ha acquisito le competenze necessarie per fornire prestazioni psicologiche di qualità. Per questi motivi EuroPsy può facilitare la mobilità e il mutuo riconoscimento delle competenze professionali degli psicologi in Europa.

Allo stato attuale EuroPsy può essere considerata una "Professional Card" così com'è intesa dalla Direttiva 2005/36/EC (art. 32 e 33), che può facilitare la mobilità professionale, accelerando lo scambio di informazioni tra i paesi membri. La certificazione di base EuroPsy prevede l'indicazione di un ambito specifico di competenza (clinica e salute, educazione, lavoro e organizzazioni, altro). Tale certificazione può essere seguita o meno da un'ulteriore certificazione specialistica. Attualmente in fase di sperimentazione avanzata vi sono quella in Psicoterapia e in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. (<http://www.inpa-euopsy.it/>).

Il progetto Tuning è teso ad armonizzare la formazione accademica e professionale, stabilendo dei punti di riferimento, espressi in termini di risultati di apprendimento (learning outcomes) e competenze (competences), per rendere i corsi di studio comparabili, compatibili e trasparenti e migliorare la qualità di tutto il percorso didattico. I risultati di apprendimento consistono in asserzioni di ciò che ci si aspetta che lo studente debba conoscere, comprendere ed essere in grado di dimostrare alla fine di un processo di apprendimento. Le competenze rappresentano una combinazione dinamica di attributi cognitivi e meta cognitivi, relativi alle conoscenze e sue applicazioni, alle attitudini e responsabilità personali e sociali. La metodologia Tuning consente di sintonizzare i curricula, salvaguardando l'autonomia e stimolando la capacità di innovazione di ciascuna sede. Il progetto Tuning distingue le competenze in specifiche (subject specific) e generali o trasferibili (generic). Queste ultime a loro volta distinte in competenze strumentali (capacità cognitive, metodologiche,

tecnologiche e linguistiche), competenze interpersonali (capacità di interazione sociale e cooperazione) e competenze sistemiche (combinazione di comprensione, sensibilità e conoscenza).

(http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Italian_version.pdf9)

Al di là delle differenze terminologiche e dell'enfasi riposta sui processi di formazione vs. professionalizzazione, ciò che tali iniziative sottolineano è l'esigenza di affiancare allo sviluppo delle conoscenze e delle abilità, la formazione e sviluppo di competenze, generali e specifiche, tramite la valorizzazione delle attività di tirocinio formativo e professionalizzante.

Ciò che caratterizza il tirocinio professionalizzato rispetto alle precedenti attività pratiche e di tirocinio formativo è il fatto che si tratti di un lavoro semi-indipendente svolto come psicologo, sotto supervisione in un setting professionale. Non a caso più che di tirocinante si parla nei documenti europei di professionista-in-training. Questo tipo di formazione è essenziale per ottenere la qualifica professionale di psicologo, dal momento che i laureati in psicologia che hanno completato gli studi senza un periodo di pratica supervisionata non possono in Europa essere considerati qualificati per esercitare in modo indipendente come psicologi e nella legislazione italiana non possono accedere all'Esame di Stato, al fine di conseguire l'abilitazione professionale. Gli Ordini professionali in accordo con le Università possono contribuire a migliorare la qualità del tirocinio professionalizzante ("praticantato"), mettendo a disposizione Supervisor, appositamente formati e strutture accreditate, ove si possa svolgere il periodo di pratica supervisionata, all'interno di una particolare area di psicologia professionale, al fine di prepararsi per l'esercizio indipendente della professione, sviluppando ruoli lavorativi come psicologo professionista e consolidando l'integrazione di conoscenza teorica e pratica. L'Ordine degli Psicologi, può contribuire a rendere l'esperienza del tirocinio professionalizzante parte integrante del percorso formativo istituendo protocolli e convenzioni con l'Università che possano offrire spazi pre-ordinati per la professionalizzazione. In accordo anche con le società scientifiche professionali si potrebbe creare uno schema di convenzione standard per ciascuna area professionale nel quale sia specificato quali tipologie di attività sono previste per il tirocinio e quale peso assumono nel praticantato, quali attività deve svolgere il supervisore, quante ore di supervisione occorrono al fine di rendere i percorsi formativi e professionali più o meno confrontabili sul piano delle conoscenze e delle competenze acquisite, oltre che sulla durata e modalità di accesso.

Il tirocinio, se professionalizzante, deve essere coerente con il percorso di studi e nell'esame di Stato, che si auspica riformato, sarebbe opportuno valutare da tutto principio le competenze professionali acquisite tramite il praticantato, piuttosto che le conoscenze valutate tramite la capacità di svolgere dei temi.

L'Esame di Stato dovrebbe dedicare una maggiore attenzione agli aspetti deontologici e professionali, favorendo un maggiore coinvolgimento, diretto ed indiretto, di quanti hanno partecipato al processo formativo della futura psicologa, sia in qualità di accademici che di professionisti. A tal fine sarebbe opportuno introdurre – così come ha fatto il Friuli Venezia Giulia – quanto richiesto da EuroPsy in merito alla specifica e analitica valutazione da parte del supervisore delle competenze maturate dal professionista-in-training. Ciò al fine di fornire indicazioni sulle eventuali aree di miglioramento.

L'esame di Stato, purché riformato, semplificato e reso più operativo in termini procedurali, potrebbe rappresentare una prima verifica della qualità del percorso formativo e professionale. Gli Ordini professionali in accordo con le Università, dovrebbero a livello territoriale tramite apposite commissioni paritetiche recepire ed adattare le linee guida che il gruppo di lavoro Ordine-Università potrebbe elaborare in termini di proposte, specificando ad esempio alcuni criteri minimi di riferimento e di valutazione per le prove degli Esami di Stato, da esplicitare e condividere con gli interessati così come auspicato attualmente da alcuni Ordini territoriali (es. Piemonte e Toscana).

Infine, il gruppo di lavoro Università ritiene opportuno approfondire la formazione dei supervisori, anche tramite apposite ricognizioni dell'esistente, al fine di predisporre specifici corsi di aggiornamento da svolgersi con il contributo dei soggetti interessati allo sviluppo professionale continuo, che possano migliorare le competenze richieste, sensibilizzare alle tematiche deontologiche, incentivare le buone pratiche professionali e favorire una maggiore integrazione con il percorso formativo e curricolare. Al fine di agevolare questa transizione risultano prioritarie alcune indagini a campione in merito a: a) strutture accreditate; b) competenze formate anche al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del percorso formativo; c) persistenza delle competenze dei supervisori. Una volta stabilite le competenze necessarie e i requisiti professionali sarebbe auspicabile istituire un Elenco Nazionale dei supervisori accreditati, secondo parametri standard, ovvero una short list di docenti e supervisori che sia aperta, pubblica, rinnovabile al fine di agire sulla qualità della formazione e sulle competenze professionali di tutti gli psicologi.



Sviluppo della Professione e nuove opportunità

di **Paolo Fusari**

Coordinatore Gruppo di lavoro sviluppo professione
e nuove opportunità CNOP

Presidente Ordine Psicologi del Friuli Venezia Giulia

Si riportano di seguito alcune prime recenti informazioni su alcuni spazi professionali per la professione psicologica. Diverse notizie qui riportate sono state anche già diffuse attraverso il sito nazionale del Consiglio nazionale degli Psicologi. Si riassumono qui per facilità di utilizzo e di visione.

Psicologi e certificazioni dei macchinisti di locomotori

Il giorno 30 dicembre 2010 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 247/2010 di "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità Europea. Il Decreto Legislativo con la sua pubblicazione sulla GU n. 16 del 21.01.2011 è entrato in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Questo testo che ha avuto un lungo e travagliato percorso sia nel Parlamento e nel Consiglio Europeo, sia nella sua attuazione in Italia, è stato sviluppato nell'ambito delle Direttive europee tese a rilanciare il traffico ferroviario in tutti in paesi della Comunità ed in particolare ha lo scopo di agevolare la mobilità dei macchinisti fra gli Stati membri e da una impresa ferroviaria all'altra (riconoscimento delle licenze e dei certificati, ecc.). Con l'obiettivo di aumentare la libera circolazione ed il loro impiego si è puntato a preservare il livello di sicurezza nel sistema ferroviario comunitario e quindi sono stati anche definiti i requisiti minimi del personale di condotta dei locomotori, sia fisici che psicologici. All'articolo 10, punto 1 C, e nell'art. 15 è chiaramente indicato il ruolo dello psicologo nel rilascio della certificazione di idoneità psicoattitudinale in fase di assunzione e durante il periodo di attività dei macchinisti. Nell'Allegato 3° punto 2.2 sono invece elencati requisiti psicologici, attitudini operative individuate per questo tipo di attività di sicurezza (cognitive, di comunicazione, psicomotorie) e fattori di personalità. Pur considerando la attuale limitata ricaduta in termini occupazionali è importante far presente un

obiettivo essenziale che è stato raggiunto con l'ausilio del Consiglio Nazionale degli Psicologi: la presenza della figura dello psicologo che in modo autonomo definisce la parte psicoattitudinale dell'idoneità medico legale in ambito ferroviario. È quindi prevedibile che tale impostazione si estenda successivamente all'intero personale coinvolto in attività di sicurezza in ambito ferroviario.

Franco Amore e Claudio Signoretti
(Fonte: sito Ordine Psicologi Nazionale)

Psicologi del traffico e sicurezza viaria

Dopo anni di interventi, audizioni e protocolli d'intesa finalmente arriva un importante riconoscimento per la nostra professione nell'ambito della psicologia del traffico e della sicurezza viaria. Si tratta del DM n.17/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole" il quale prevede che nei corsi di formazione per gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole siano previste rispettivamente 15 ore e 10 ore di docenza riservate allo Psicologo.

Psicologi e stress lavoro correlato

Con il Dlgs. 81/2008 e successive modificazioni è stato sancito l'obbligo della valutazione dello stress da lavoro correlato nelle aziende. Pur non essendo definita la figura professionale dello psicologo, quale professionista esperto in questa materia, si possono ricercare diversi ambiti di applicazione operativa e professionale. In sintesi la normativa prevede degli interventi di valutazione suddivisi per fasi, la prima fase preliminare è orientata a rilevare gli indicatori aziendali oggettivi di rischio uni-

tamente agli aspetti relativi al contenuto ed al contesto del lavoro. La seconda fase invece, necessaria ed obbligatoria in caso di rilevazione di fattori di rischio da stress significativi emersi dalla prima fase, prevede una rilevazione più soggettiva sulla percezione dei lavoratori rispetto allo stress. È soprattutto in questa seconda fase che lo psicologo può fornire utili e qualificati contributi professionali. Non è comunque escluso l'intervento dello psicologo, esperto in psicologia del lavoro, anche nella fase precedente o in altri interventi di rilevazione del benessere organizzativo o del clima aziendale.

Vi segnaliamo un interessante documento dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna che indica in modo chiare le direttrici e le buone prassi per gli psicologi che intendono occuparsi di tali argomenti. Il documento, in forma integrale è scaricabile dal nostro sito.

BUONE PRATICHE DI INTERVENTO SULLO STRESS LAVORO CORRELATO¹

Orientamenti per gli Psicologi in merito alle valutazioni e agli interventi previsti dal Dlgs. 81/2008

Tratto da: <http://www.ordpsicologier.it/>

¹ Il gruppo di lavoro composto dal prof. Guido Sarchielli, dal Prof. Marco Depolo, dal Dott. Federico Ricci, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia-Romagna, con Delibera del 12 dicembre 2008, ha elaborato il presente documento di orientamento per le "Buone pratiche di intervento sullo stress lavoro-correlato", in relazione al mandato ricevuto di fornire indicazioni operative per affrontare con adeguatezza le valutazioni e gli altri interventi previsti dal D.Lgs 81/2008.

Psicologi e Farmacie un contributo dell'Ordine dell'Umbria

Nel corso della 2° edizione della "Settimana del benessere psicologico in Umbria: Lo psicologo al servizio del cittadino" è stato sperimentato il "PROGETTO PSICOLOGO IN FARMACIA" con l'erogazione servizio di consulenza psicologica gratuita, promosso dall'Ordine degli Psicologi dell'Umbria, in collaborazione con l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia.

Le farmacie del territorio rappresentano il presidio di salute pubblica di più facile accesso al cittadino con domanda di salute, per la diffusione capillare sul territorio e la prossimità agli utenti.

Il progetto ha avuto lo scopo di promuovere il benessere individuale e collettivo con il contributo delle competenze professionali dello psicologo in un'ottica multidisciplinare, potenziando il servizio di accoglienza e di

ascolto che le farmacie già svolgono sistematicamente ed il servizio di partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e prevenzione introdotto dalla recente normativa (L.69/09).

Si tratta di uno spazio di ascolto e orientamento per chiunque si trovi in situazioni di difficoltà e disagio psichico, per intercettare i bisogni della gente e trovare risposte scientifiche adeguate per recuperare l'equilibrio interiore. Il servizio si fa interprete del disagio dei cittadini e media tra essi ed i servizi sanitari, laddove molte persone non sanno a chi rivolgersi quando sono colpiti, personalmente o indirettamente, da un disagio psicologico.

Gli obiettivi del progetto "Lo psicologo in farmacia" sono:

- contribuire alla promozione della rete delle farmacie come punti di eccellenza sul territorio per la salute e nei programmi di educazione sanitaria e prevenzione;
- contribuire alla realizzazione di azioni concrete di salutogenesi attraverso la prevenzione psicologica e la promozione del benessere, occupandosi della mente come già si fa per il corpo;
- contribuire a rendere sempre più usufruibili i servizi indirizzati al miglioramento del benessere psicologico;
- fornire una prima consulenza al disagio psicologico per cui non viene richiesto aiuto, accogliendo l'utenza, per evitare che semplici disagi, a cui si possono dare risposte immediate, rischiano di psichiatizzarsi e di diventare più gravi;
- offrire supporto psicologico ai problemi famigliari (a coppie e famiglie) ed alla genitorialità;
- effettuare un corretto invio ai servizi sanitari di competenza del territorio;
- informare sugli interventi terapeutici di validità scientifica: farmaci, interventi psicosociali, individuali e di gruppo, quali psicoterapia, psicoeducazione, riabilitazione e insegnamento di abilità sociali ed anche la partecipazione a gruppi di mutuoaiuto.

Sono state 52 le farmacie coinvolte nella sola provincia di Perugia, 130 le consulenze effettuate in 6 giorni, prevalentemente per vissuti depressivi (24%), disturbi d'ansia (20%). La richiesta di consulenza proviene per l'80% da donne, da persone coniugate per il 55%, di professione impiegato. La soddisfazione del servizio è stata del 96%, sia in riferimento alla locazione che all'utilità/opportunità.

Imma Tomay

Presidente Ordine degli Psicologi dell'Umbria

Buone notizie per i liberi professionisti

di **Marco Nicolussi**

Rappresentante CNOP Studi di settore Agenzia
delle Entrate

Presidente Ordine Psicologi del Veneto

Lo Studio di Settore per gli Psicologi viene applicato alla categoria di liberi professionisti per la prima volta sui redditi conseguiti nel 2000. Successivamente, dopo vari monitoraggi, interventi e modifiche, si arriva alla revisione triennale di quest'anno, il 2011. Agli incontri di revisione previsti, dove ho partecipato come referente nazionale dell'Ordine per la categoria, ho presentato, insieme al consulente commercialista del consiglio nazionale dell'Ordine, alcuni rilievi relativi alle problematiche che lo psicologo libero professionista si trova ad affrontare quotidianamente nella propria attività. Una delle criticità è stata l'elevato numero di fatture emesse da colleghi, psicologi e psicoterapeuti, con la dicitura "psicoterapia" nella descrizione delle attività, sebbene siano effettuate "consulenze psicologiche" o "sostegno psicologico", o "colloqui di orientamento psicologico". Tutte queste attività, come noto, sono pacificamente considerate esenti Iva in base all'articolo 10, comma 1 del D.P.R. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie, ma non sempre e non da tutti vengono invece considerate oneri detraibili, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, nella dichiarazione dei redditi personale dei clienti dei colleghi. Questi, infatti, condizionati da una sorta di "credenza collettiva", sostenuta da quasi tutti i loro commercialisti o dai Caf a cui si rivolgono, affermano che le prestazioni dello psicologo non possono essere considerate, nella propria dichiarazione dei redditi, oneri detraibili quali prestazioni sanitarie. La conseguenza di questa "credenza collettiva" genera due fattispecie di problemi: psicologi che, non essendo psicoterapeuti, si vedono "depennati" dai potenziali utenti, e psicologi-psicoterapeuti che, fatturando come psicoterapia la prestazione psicologica, vengono automaticamente inseriti, all'interno dello studio di settore relativo all'attività svolta da psicologi, nei "clusters" dei professionisti che esercitano prevalentemente attività psicoterapeutica, clusters abbinati ad un intervallo di

reddito di riferimento più elevato rispetto a quelli relativi alle altre tipologie di prestazioni svolte dallo psicologo. Dunque, utilizzando a supporto anche le simulazioni del software Gerico, in sede di revisione del nostro studio di settore, abbiamo ribadito che questa problematica configura presunzioni di reddito maggiori rispetto a quanto invece frequentemente dichiarato, comportando così ripetute situazioni di non coerenza e/o di non congruenza, con conseguente probabile accertamento da parte dell'autorità fiscale.

È pertanto con soddisfazione che, come Consiglio Nazionale dell'Ordine, abbiamo accolto la circolare n. 20/E del 13 maggio scorso dove, a pag. 36, punto 5.15 - Spese per sedute di psicoterapia, dove l'Agenzia Nazionale delle Entrate conferma la detraibilità come spese sanitarie per entrambe le prestazioni, sia psicologiche che psicoterapeutiche

(<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/09dab60046d6cf2789bfd965fb832624/Circolare+20e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=09dab60046d6cf2789bfd965fb832624>)

Di seguito lo stralcio della circolare:

5.15 Spese per sedute di psicoterapia

D: Nell'elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell'odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica.

R: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle presta-

zioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all'art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Insieme a questo chiarimento è precisato che, aspetto assai importante per l'autonomia professionale, entrambe le prestazioni di psicologo e di psicoterapeuta, sono ammesse alla detrazione senza la necessità di avere la prescrizione medica.

Ritengo pertanto alquanto positivo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate anche per possibili e auspicati sviluppi come, per esempio, il dibattito in corso con le compagnie assicurative che richiedono la prescrizione medica per poter rimborsare la psicoterapia effettuata da psicologi, insieme alle compagnie assicurative che nemmeno rimborsano la psicoterapia, se questa è effettuata da uno psicologo.

In conclusione, suggerisco di consegnare ai vostri clienti – e ai loro commercialisti e ai Caf di riferimento – lo stralcio della circolare in parola.



Ufficio comunicazione CNOP

Responsabile: Raffaele Felaco

Costituita a Istanbul l'Associazione Psicologi Italiani nel Mondo

Il giorno 7 luglio 2011, presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, il Presidente del Consiglio Nazionale Giuseppe Luigi Palma con Philip G. Zimbardo, Professore Emerito di Psicologia alla Stanford University, con il Prof. Bernardo J. Carducci, Indiana University Southeast e con il Prof. Giuseppe Costantino, Professore al Tour College di New York, hanno costituito l'Associazione *Psicologi Italiani nel Mondo* che intende perseguire i seguenti scopi:

- costituzione, coordinamento di una rete di psicologi italiani e di origine italiana;
- promuovere la cultura psicologica e la pratica della psicologia italiana e degli italiani all'estero;
- stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici degli psicologi appartenenti alla cultura italiana;
- promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le associazioni degli psicologi italiani nel mondo, e i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
- divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica degli italiani attraverso appropriati strumenti di comunicazione;
- organizzare congressi scientifici sull'eccellenza degli psicologi italiani nel mondo.

Nella foto i firmatari dell'Atto di costituzione, da sinistra: Giuseppe Costantino Professore al Tour College di New York, Girolamo Baldassarre Tesoriere del Consiglio Nazionale, Pierangelo Sardi Componente del comitato promotore ECP Milano 2015 e della Taskforce attuativa del documento "Il futuro dell'EFPA", Philip G. Zimbardo Professore Emerito di Psicologia alla Stanford University, Giuseppe Luigi Palma Presidente del Consiglio Nazionale, Paolo Barucci Segretario del Consiglio Nazionale, Vito Tummino Presidente FISP, Bernardo J. Carducci Professore dell'Indiana University Southeast, Antonio Telesca Vicepresidente del Consiglio Nazionale.



Il decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n° 247

di *F. Amore** e *C. Signoretti**

Il giorno 30 dicembre 2010 è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO n. 247 di “Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità Europea” che è entrato in vigore il 22.01.2011. In altri termini il presente Decreto legislativo in Italia recepisce la normativa comunitaria relativa ai macchinisti dei treni passeggeri e merci.

L’attuazione della Direttiva 2007/59/CE è un passo avanti verso l’integrazione dei sistemi ferroviari. È l’ultima di una serie di iniziative volute in seno alla Comunità europea per il raggiungimento, attraverso l’apertura dei mercati nazionali del trasporto su ferro, di uno spazio integrato e di un autentico mercato competitivo all’interno dell’Unione europea. Per questo è stata necessaria una armonizzazione tecnica dei sistemi ferroviari e lo sviluppo dei principali assi di comunicazione Nord-Sud, Est-Ovest, con migliori collegamenti tra l’Europa e i mercati vicini. I passaggi fondamentali sono stati: l’apertura alla competizione del mercato relativo ai trasporti su rotaia, il miglioramento dell’interoperabilità e della sicurezza delle reti, lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto. Le prime direttive hanno gettato le basi per l’apertura alle imprese private attraverso la separazione tra i Gestori delle infrastrutture e le Imprese di trasporto. Le successive Decisioni sulla interoperabilità e sulla sicurezza hanno fatto in modo di creare dei sottosistemi normativi e strumentali compatibili in tutta Europa superando di fatto le limitazioni tecnologiche che creavano delle barriere ai confini. Infine la Direttiva 2007/59/CE, concernente la certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della

Comunità Europea, delinea un nuovo mercato dove anche il personale che li conduce potrà lavorare liberamente, spostandosi da un paese all’altro ed anche, volendo, cambiare Impresa Ferroviaria conservando la propria Licenza. Per completezza dobbiamo anche far riferimento alla precedente emanazione della Specifica Tecnica di Interoperabilità “Esercizio e Gestione del traffico”, prevista da una delle Direttive di interoperabilità, che fissa i requisiti di salute e sicurezza del personale (vedi punto 4.7 della stessa). In quest’ultima sono state infatti indicate le professionalità del personale che esegue gli esami fisici e psico-attitudinali richiesti per assicurare la sicurezza del trasporto ferroviario in Europa.

Quindi come vediamo più norme concorrono alla definizione delle condizioni di salute e sicurezza del personale che contribuisce al funzionamento ed alla manutenzione del trasporto su rotaia.

Tutta questa cornice, prima tecnico-scientifica e poi normativa, ha informato il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 di attuazione della Direttiva 2007/59/CE ora presentato.

Fra i requisiti minimi che il personale di condotta dei locomotori deve osservare per ottenere una Licenza sono riportati anche quelli fisici e psicologici; è importante sottolineare come nell’articolo 10, punto 1 c), e nell’articolo 15, è chiaramente indicato il ruolo dello psicologo, che deve appartenere alle strutture autorizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicoattitudinale in fase di assunzione e durante il periodo di attività dei macchinisti; attualmente la Direzione Sanità del Gruppo FS e i servizi medico legali delle ASL. Nell’Allegato III al punto 2.2 sono invece elencati i requisiti psicologici individuati per questo tipo di attività di sicurezza: attitudini operative (cognitive, di comunicazione, psicomotorie) e fattori di personalità.

* Psicologi - Esperti in psicologia del traffico ferroviario.

Pur considerando l'attuale limitata ricaduta in termini occupazionali è importante far presente un obiettivo essenziale che è stato raggiunto dopo anni di lavoro ed anche con l'ausilio del CNOP: la presenza della figura dello psicologo che in modo autonomo definisce la parte psico-attitudinale dell'idoneità medico legale in ambito ferroviario.

L'ambito di intervento e gli strumenti previsti

Come abbiamo anticipato sopra nel testo del D.Lgs. all'art. 10, punto 1 c), è indicato che il macchinista in fase di assunzione, oltre i requisiti fisici indicati nel punto b), deve:

“dimostrare la propria capacità psico-attitudinale all'esercizio della professione tramite una certificazione rilasciata da uno psicologo appartenente ad una delle strutture mediche di cui alla lettera b), abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale.

L'esame per il rilascio di detta certificazione deve accertare i requisiti indicati nell'allegato III, punto 2.2 tramite adeguati test psicoattitudinali”; dove il successivo punto 2.2 dell'allegato recita: “Nel determinare il contenuto della valutazione psicologica, l'esame deve accertare che l'aspirante macchinista non abbia deficit psicologici individuati ai fini dell'esercizio della professione, specie a livello di attitudini operative (cognitive, di comunicazione e psicomotorie) o fattori importanti di personalità, che potrebbero interferire con lo svolgimento sicuro dei compiti.”

Mentre nell'art.15, quello relativo alle Verifiche periodiche, viene precisato che:

“1. Affinché la licenza conservi la sua validità, il titolare è sottoposto agli esami periodici per la verifica della persistenza delle condizioni di idoneità di cui all'art. 10, comma 1, lettere b) e c). I controlli relativi ai requisiti medici sono effettuati dai soggetti di cui al predetto art. 10, comma 1, lettere b) e c), secondo le periodicità specificatamente previste dall'Agenzia.” (Dove il punto c'è quello che si riferisce all'intervento degli psicologi. Ndr)

Quindi è facile osservare come, oltre il preciso richiamo al coinvolgimento della nostra professionalità, in coerenza con la norma l'esame è espressamente finalizzato a saggiare attraverso delle “prove oggettive” quattro aree relative alla Psicologia: psicomotoria, cognitiva e di comunicazione, di personalità. Per rendere però operativa la valutazione e definire i suoi contenuti abbiamo bisogno di riferirci ad un maggior livello di dettaglio.

Per questo ci soccorre in primo luogo quanto indicato nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità precedentemente menzionate. Infatti al punto 4.7.4.1.2.

dal titolo “Psychological assessment”, nel testo originale pubblicato il 18.12.2006 nell' Official Journal of the European Union, vengono meglio indicati i contenuti riferibili alle “attitudini operative”. Quelle cognitive: Attention and concentration, Memory, Perceptive capability, Reasoning, Communication; quelle psicomotorie: Speed of reaction, Gestured coordination ed infine quelle di personalità: Emotional self control, Behavioural reliability, Autonomy, Conscientiousness. Dobbiamo poi sottolineare come questo paragrafo si concluda con l'indicazione della precisa responsabilità dello psicologo nella definizione della batteria di prove: “If the psychologist omits any of the above, the respective decision must be justified and documented.” Per costruire una buona batteria di test possiamo poi avvalerci, per un maggior chiarimento di queste indicazioni normative, delle “Linee Guida per la Valutazione psicologica dei macchinisti dei treni e dell'altro personale di sicurezza”, pubblicate sul sito dell' European Federation of Psychological Associations (EFPA) nella sezione Psicologia del Traffico e sul sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) nella sezione Linee Guida. Queste trattano dello scopo dell'esame, delle competenze necessarie agli esaminatori, del processo di valutazione, dei criteri da esaminare e delle garanzie per gli esaminandi.

Le Linee guida sono state redatte dal gruppo di psicologi, delle diverse compagnie di trasporto ferroviario, che dal 1999 ha ufficialmente collaborato, per la definizione dei requisiti comuni tra da valutare per la salute del personale, con l'associazione Europea delle Compagnie di trasporto ed Infrastruttura (Community of European Railway and Infrastructures Companies – CER) che li ha poi proposti nelle sedi istituzionali comunitarie; tali indicazioni professionali sono state poi recepite nelle prima citate Direttiva e Specifiche Tecniche.

Nel documento, che dobbiamo precisare non ha valore normativo ma indica i criteri condivisi da seguire per una buona prassi, i temi sono stati ulteriormente approfonditi e se pur in modo non esaustivo qui viene rappresentato il punto, in questo momento, massimo di convergenza tra le pratiche in uso nelle strutture, nei diversi stati della Comunità europea, deputate a valutare l'idoneità psico-attitudinale del personale ferroviario.

In questo lavoro, condiviso dai rispettivi responsabili delle risorse umane delle Compagnie rappresentate, al punto 4.5 sono infatti anche indicati i criteri (aspetti da valutare), la loro definizione e suggerite alcune tipologie di strumenti:

Criteria	Definition	Suitable assessment tools / methods
Speed of reaction	quick and adequate response to simple and complex visual and acoustic stimuli	Computer-based motor tests.
Gestured coordination	appropriate and controlled movements in response to any complex stimuli situation	Computer-based motor test.
Attention	active perception and acknowledgment of stimuli and information	Computer-based sensory test.
Concentration	ability to receive and manage selected stimuli under time pressure	Computer-based sensory test.
Perceptive capability	to be able to maintain in memory a speed presentation of visual complex stimuli	Computer-based sensory test.
Reasoning	ability to manage perceptive and verbal information in order to deduce or infer	Computer-based or paper and pencil mental test.
Memory	ability to mentally maintain, for a short time, numeric and verbal information after a distraction	Computer-based or paper and pencil mental test.
Communication	ability to produce a clear and precise message turned to a well defined aim	Computer-based mental test, interview.
Self control	capability to keep the same level of performance when exposed to stressful events	Interview, Personality inventory.
Behavioral reliability	enforcement of safety procedures and rules	Interview, Personality inventory.
Conscientiousness	care for own safety performance	Interview, Personality inventory.
Autonomy	ability to work in an independent manner	Interview, Personality inventory.

Ci sembra interessante osservare come in buona sostanza si tratti di saggiare le capacità (psicoattitudinali) di prontezza di riflessi e relativo coordinamento, le tre aree dell'attenzione (divisa, concentrata, selettiva), le capacità nel ragionamento di integrare informazioni percettive e verbali, di memoria a breve termine, di precisione nella comunicazione dei contenuti ed alcuni aspetti della personalità. Sin dal 1999 nel lavoro iniziato dai medici e dagli esperti di HR per la CER,

proseguito con il gruppo Psicologi sempre della CER e verificato attraverso un convegno (Parigi 2005), la presenza di questi "criteri di valutazione" è stata considerata, attraverso l'analisi dei compiti ed i confronti tra esperti, necessaria per poter evitare alcuni marcati e stabili deficit soggettivi che potessero compromettere lo svolgimento di tali lavori. Questo sia in fase di prima visita all'entrata in servizio che nei successivi controlli medici periodici, o quando vi siano fondati

motivi per supporre una mancanza dei requisiti minimi psico-attitudinali necessari allo svolgimento in sicurezza dei compiti ferroviari.

In questa pur sintetica rappresentazione della materia si deve anche far cenno ad alcune caratteristiche distintive dell'esame psicologico che non possono essere disattese quando questo viene effettuato in forza delle norme e delle indicazioni di buona prassi anzidette, caratteristiche che sono tra loro strettamente collegate e definiscono l'oggetto ed il metodo della presente indagine psicodiagnostica effettuata dagli psicologi.

In primo luogo ricordiamo che l'esame in questione è parte di una complessiva valutazione medico legale di idoneità, pertanto deve avere alcune peculiarità proprie di questo tipo di valutazioni: corrispondenza tra quanto effettuato ed il dettato normativo di riferimento, oggettività metodologicamente possibile nella procedura e nel giudizio, uniformità di trattamento e valutazione per ogni soggetto esaminato. In questa linea è quindi implicitamente richiesta la piena sostenibilità e responsabilità di ogni atto professionale eseguito e dei relativi giudizi emessi, in quanto questi possono incidere direttamente sul diritto del lavoratore.

In secondo luogo è necessario ben distinguere l'oggetto di questo esame da quello tipico nella pratica di selezione del personale. Mentre in quest'ultima si valutano le competenze dei candidati (sapere, saper fare, saper essere) nell'accertamento dei "criteri" psicoattitudinali e di personalità degli assumendi o del personale in servizio si deve valutare l'assenza di deficit psicologici che possano limitare (interferire) con il sicuro svolgimento dei compiti. Quindi non si tratta di scegliere i migliori ma bensì di escludere, attraverso procedure diagnostiche adeguate, i soggetti nei quali non siano presenti i requisiti minimi ritenuti sufficienti. Al contempo le variabili oggetto di interesse non sono quelle tipiche delle Competenze (ad esempio capacità di lavorare in gruppo) ma sono strettamente legate al funzionamento psichico di base (reattività, attenzione, ragionamento, controllo delle emozioni) e sono quindi squisitamente patrimonio della Psicologia generale.

In terzo luogo bisogna menzionare la necessità di accurata e mirata definizione dei livelli di cut-off. Sappiamo infatti, in epidemiologia, della parziale sovrapposizione delle distribuzioni di frequenza dei soggetti sani e malati; pertanto anche qui a seconda della scelta di privilegiare, nei test, la "sensibilità" (identificazione dei veri positivi) o la "specificità" (identificazione dei veri negativi) ne discende la determinazione dei valori di cut-off e quindi del numero probabile dei falsi positivi e negativi con le conseguenti ricac-

dute sulla gestione stessa del personale, sulla sicurezza dell'esercizio ferroviario e dei viaggiatori. Dobbiamo anche tenere nel dovuto conto che tale determinazione deve contemperare la tutela del diritto al lavoro del soggetto esaminato, che ha già superato un iter di selezione od è in servizio attivo, con la funzione di "screening" delle prove finalizzate ad identificare una compromissione delle funzioni psichiche che permettono uno svolgimento in sicurezza dei compiti. In questo senso dobbiamo considerare le valutazioni in oggetto eseguite non per un' immediato scopo di "diagnosi differenziale" ma bensì per una valutazione diagnostica, comunque psicologica, ma di filtro che escluda preventivamente, o in revisione, i soggetti con un marcato deficit od una franca limitazione.

Infine un cenno al problema della falsificabilità delle risposte. Trattandosi di soggetti la cui motivazione alla valutazione è estrinseca (obbligo di visita medica per assunzione o mantenimento dei compiti) non possiamo ignorare la possibilità che gli esaminandi mettano in atto tentativi di manipolazione migliorativi o nettamente peggiorativi delle loro performance a seconda dello scopo della specifica visita. In tal senso una serie di accorgimenti tecnici e relazionali debbono essere considerati ed approntati al fine di limitarne gli effetti.

In conclusione ci sembra importante sottolineare come questa tipologia di valutazione psicologica si presenti complessa su due versanti: nel primo in quanto integra aspetti relativi alla caratterizzazione medico legale delle visite con i riferimenti a normative italiane ed europee; nel secondo perché deve contemperare esigenze non immediatamente sovrapponibili perché relative da un lato al diritto al lavoro del singolo e dall'altro alla necessità di sicurezza, per se stesso e gli altri, nello svolgimento dei suoi compiti legati alla circolazione dei treni.

Infine vogliamo sottolineare come in questa tipologia di accertamento, come fin ora descritta, le problematiche accennate presentano forti elementi di somiglianza con quanto evidenziato negli obiettivi, nelle metodologie e nelle problematiche affrontate dalla "Psicologia del Traffico" in ambito europeo e pertanto è auspicabile, anche in Italia, un approfondimento ed una convergenza in questi due settori dove la nostra professione è necessaria.



continua da pag. 1

Inoltre, ho già detto, scritto e ribadito che nel caso degli Psicologi sarebbe uno scempio la possibilità che l'Ordine possa essere abolito e non svolgere più funzioni di controllo sull'esercizio abusivo e il rispetto delle norme deontologiche proprio nel momento in cui altre figure cosiddette professionali con dubbie competenze e scarsa formazione vengono immesse sul mercato da enti formatori senza scrupoli con grave rischio per la salute e il benessere dei cittadini, nonché grave danno anche ai Colleghi che questa nostra professione invece svolgono con coscienza e responsabilità.

Legami familiari e accesso alla professione: probabilmente è vero che un certo numero di figli di psicologi segue le orme del genitore nella scelta degli studi universitari, ma forse dovremmo contestualizzare meglio il fenomeno. Basterebbe fermarsi a riflettere sul fatto che nel nostro Paese il motore della crescita e dello sviluppo dell'economia è il sistema famiglia: la piccola-media impresa italiana è fondata sulla famiglia. Non mi voglio addentrare in analisi socio-economiche che competono altri, ma ritengo di poter tranquillamente affermare che il legame famiglia-lavoro sia un fenomeno che non può *sic et simpliciter* essere definito negativo in assoluto né diventare la prova che i professionisti sono una casta da combattere. E sicuramente questo non è il nostro caso! L'attuale situazione occupazionale degli Psicologi è tale per cui un genitore Psicologo sarebbe poco saggio se dovesse attivamente orientare la scelta degli studi del proprio figlio o figlia verso la Psicologia in una prospettiva di facile, ed economicamente gratificante, collocazione lavorativa. Conosco più di un genitore che ha subito piuttosto che favorito la scelta dei propri figli di studiare psicologia. Forse varrebbe la pena sottolineare come la scelta del corso di laurea sia spesso piuttosto irrazionale e sganciata dalla reale potenzialità di immissione nel mercato del lavoro. Personalmente sconsiglierei a chiunque in questo momento di iscriversi ad una facoltà di psicologia se ha in mente, per il proprio progetto di vita, un soddisfacente posizionamento lavorativo.

Direi che la nostra realtà è ben lontana anche solo dal somigliare a sistemi di casta!

Comunque, dopo i primi fuochi d'artificio, la manovra finanziaria di agosto ha corretto il tiro, il tema delle

liberalizzazioni è trattato nel titolo II e nei prossimi mesi sarà necessario lavorare negli ambiti indicati dall'art. 3 della manovra stessa (tirocinio, formazione continua, funzione deontologica, assicurazione professionale, ecc.).

Infine, e come logica conseguenza del percorso della politica professionale che in questi anni ho proposto e presentato sui tavoli istituzionali, credo si utile e doveroso fare il punto sulla posizione dell'Ordine proprio in tema di formazione, tema su cui sono chiamate a riflettere anche altre professioni. In particolare, mi riferisco alla spinosa questione della **durata del percorso formativo**; quello dello psicologo attualmente prevede la laurea specialistica (5 anni), il tirocinio (1 anno) ed infine l'esame di Stato (durata variabile a seconda delle sedi). In questo caso la premessa è fondante qualsiasi cambiamento si voglia apportare: **la formazione deve essere di qualità e il percorso formativo deve essere professionalizzante.**

Ritengo che se una tale premessa si realizzerà, non vi sarà alcuna preclusione da parte dell'Ordine nel condividere un progetto di revisione della durata della formazione e della collocazione del tirocinio (fuori/dentro il percorso universitario), né sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato. Resta fermo che non sarà possibile transigere sulle premesse prima ricordate ed in particolare sulla necessità di sviluppare adeguatamente la dimensione della professionalizzazione. Per fare tutto ciò è necessaria una forte sinergia tra Ordine e Università, e per questo il Consiglio Nazionale ha promosso, in tempi non sospetti, la costituzione di un Gruppo di lavoro Ordine-Università coordinato dal Prof. Marco Guicciardi (Presidente Ordine della Sardegna).

Nei prossimi mesi sarà necessario elaborare proposte condivise con il mondo accademico per facilitare l'introduzione di quei cambiamenti normativi e procedurali in grado di rendere più coerente la formazione alla nostra professione con le esigenze del mercato e della società attuale.

E poi tornerò a consigliare gli studi in psicologia...

Giuseppe Luigi Palma






Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

SERVIZI GRATUITI AGLI PSICOLOGI ITALIANI: WWW.PSY.IT

È attiva l'area servizi sul Sito Ufficiale del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Tutti gli psicologi italiani possono iscriversi.

All'interno di questa area:

-  **è possibile** consultare una quotidiana rassegna stampa degli articoli apparsi su 30 principali testate riguardanti la professione di Psicologo
-  **è possibile** accedere alla **Banca Dati EBSCO** "Psychology and Behavioral Sciences Collection", dove sono disponibili più di 550 riviste scientifiche in full text consultabili in modo semplice e funzionale
-  **è possibile** ricevere tramite e-mail notizie e aggiornamenti direttamente dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

COME REGISTRARSI NELL'AREA RISERVATA

Collegarsi a www.psy.it cliccare sul link **Area Riservata** poi su **registrazione Psicologi**, inserire i dati richiesti e seguire i passaggi successivi indicati dal programma.

COME ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA

Una volta registrati per accedere ai servizi entrare in Area Riservata del sito cliccare su Login e inserire i propri dati.

Autorizzazione Trib. di Roma, n 28 del 24/01/2002
Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 2, DCB Po
Editore: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
P.le di Porta Pia, 121 - 00198 Roma
tel. 06 44292351 fax 06 44254348

Su Internet: www.psy.it

E-mail: ufficiostampa@psy.it

Stampa: Edigraf Editoriale Grafica

Direttore responsabile: Giuseppe Luigi Palma

SIC - Sistema Integrato di Comunicazione

Responsabile Editoriale: Raffaele Felaco.

Redazione: Paolo Fausto Barcucci, Girolamo Barldassarre, Antonio Telesca.

Collaboratori di Redazione: Barbara Summo, Silvana Stifano.

Redazione: "La Professione di Psicologo"
c/o Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi

Chiuso in redazione il 5 ottobre 2011

L'eventuale cambio di indirizzo o mancato ricevimento della rivista,
va comunicato esclusivamente al proprio Ordine di appartenenza.

**Le linee di indirizzo per la concessione dei patrocini
sono disponibili sul sito www.psy.it**

PEC

La legge 28 gennaio 2009, n. 2 all'art. 7 prevede che, dal 30 novembre 2009, "i professionisti iscritti in albi ed elenchi con legge dello Stato comunichino ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata". Inoltre l'art.16 comma 7 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 impone agli Ordini e ai Collegi di pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

Rivolgersi all'Ordine Territoriale per informazioni su come attivare la propria casella PEC gratuita.